



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 123/18/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AMICI DE L'OPINIONE SOC. COOP., EDITRICE DELLA TESTATA GIORNALISTICA ONLINE “L'OPINIONE DELLE LIBERTÀ”, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l'art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA la comunicazione notificata in data 26 febbraio 2018 alla testata giornalistica “*L'Opinione delle Libertà*” della società Amici de l'Opinione Soc. coop. con la quale è stata contestata la presunta violazione dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in relazione alla pubblicazione in data 23 febbraio 2018



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'articolo intitolato “*Gran Prix National: Ippodromo San Nicola*”, in cui è riportato il contenuto di un *blog*, relativo ai risultati di presunte corse di cavalli clandestine;

VISTE le controdeduzioni della società pervenute in data 26 febbraio 2018 in cui si rappresenta quanto segue:

- il contenuto oggetto di contestazione non è stato prodotto originalmente dalla redazione della testata, ma ripreso da un *blog* in quanto espressione di un fenomeno che nelle ultime settimane ha conosciuto una diffusione virale in rete e dunque diventato argomento di interesse giornalistico;
- il contenuto ripreso dalla testata è apparso frutto di una ricostruzione fantastica e, in quanto tale, non in contrasto con le norme che regolano il *black-out* elettorale;
- il contenuto in questione è stato immediatamente rimosso dal sito de “*L'Opinione*” e non è mai stato pubblicato sulla versione cartacea del nostro giornale;

RILEVATO che dalla lettura dell'articolo oggetto di contestazione emerge che vengono riportate alcune rielaborazioni di contenuti del *blog* Rightnation.it, in cui si dà conto di presunti sondaggi in merito ad una corsa clandestina di cavalli, attribuendo nomi e risultati allusivi alla competizione elettorale in svolgimento: «*La gara è da subito nervosa con il bizzoso Igor Brick che prende il comando della corsa già alla prima curva. Dietro di lui arranca Fan Idôle con il fiorentino Fan Faròn che prova in tutti i modi a restare nella scia del battistrada. Sul rettilineo finale, però, Louis le Subjonctif piazza un assolo da grandissimo campione e taglia il traguardo per primo in 29'': un tempo davvero importante per questo circuito. Fan Idôle limita i danni e con i suoi 24,1'' porta a casa un onesto argento»;*

RILEVATO che il contenuto contestato presenta numerosi elementi, quali il titolo, i nomi dei concorrenti e il risultato attribuito al vincitore, che costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto*”;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 2 della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che: *"In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato";*

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *"In caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati";*

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *"Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.";*

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, del *Testo unico* dei doveri del giornalista stabilisce che *"Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre: soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso; criteri seguiti per l'individuazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; il numero delle domande rivolte; percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; date in cui è stato realizzato il sondaggio";*

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell'informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

PRESO ATTO delle giustificazioni della società e della conseguente condotta assunta: la società, infatti, non appena resa edotta della presunta contrarietà della pubblicazione alla disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 28/2000 ha rimosso il contenuto dal sito;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla società Amici de l'Opinione Soc. coop. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capocchi